



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport DDPS
Ufficio federale di topografia swisstopo

Strategia per il Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (Catasto RDPP) per gli anni 2016–2019

Piano delle misure da attuare

Editore
Ufficio federale di topografia swisstopo
Direzione federale delle misurazioni catastali
Seftigenstrasse 264, casella postale
CH-3084 Wabern

Tel +41 58 464 73 03
Fax +41 58 469 02 97
infovd@swisstopo.ch
www.swisstopo.ch / www.cadastre.ch

Indice

1	Situazione iniziale e contesto.....	3
1.1	Scopo del Catasto RDPP.....	3
1.2	Modo di procedere adottato nella realizzazione del Catasto RDPP.....	3
1.3	Divisione dei compiti.....	3
1.3.1	Organizzazione.....	3
1.3.2	Dati.....	4
1.4	Valutazione.....	4
1.5	Finanziamento.....	4
2	Aspetti generali del piano delle misure.....	5
2.1	Scopo del piano delle misure.....	5
2.2	Basi giuridiche.....	5
2.3	Cenni al piano delle misure.....	5
3	Piano di attuazione generale.....	6
4	Misure relative agli obiettivi strategici.....	7
4.1	Organizzazione e coordinamento.....	7
4.1.1	A livello di Confederazione.....	7
4.1.2	A livello cantonale.....	7
4.1.3	Direzione del Catasto RDPP.....	8
4.1.4	Comitato di accompagnamento per il Catasto RDPP.....	8
4.2	Basi giuridiche e prescrizioni.....	9
4.2.1	Basi giuridiche della Confederazione.....	9
4.2.2	Norme della Confederazione.....	10
4.2.3	Basi giuridiche e prescrizioni cantonali.....	10
4.3	Strumenti di direzione.....	10
4.4	Contenuto.....	11
4.5	Attuazione tecnica.....	12
4.6	Relazioni pubbliche.....	12
4.6.1	Aumento del grado di notorietà del Catasto RDPP.....	12
4.6.2	Mezzi di comunicazione.....	13
4.7	Formazione di base e continua.....	13
4.7.1	Competenze nel settore della formazione di base e continua.....	13
4.7.2	Formazione di base.....	14
4.7.3	Formazione continua.....	14
4.8	Cooperazioni e coordinamento con terzi.....	14
4.9	Finanziamento e accordi di programma.....	15
5	Validità ed entrata in vigore.....	16
	Allegato.....	17
	Basi legali.....	17
	Disposizioni concernenti il Catasto RDPP.....	17
	Circolari relative al Catasto RDPP.....	17
	Ulteriori documenti di base relativi alla strategia.....	17
	Abbreviazioni.....	18

1 Situazione iniziale e contesto

1.1 Scopo del Catasto RDPP

Il Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (Catasto RDPP) si basa sulla legge federale sulla geoinformazione (legge sulla geoinformazione, LGI)¹ del 5 ottobre 2007 ed è stato concretizzato attraverso l'ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP)² del 2 settembre 2009.

L'obiettivo del Catasto è rendere accessibili al pubblico, in forma aggiornata e affidabile, le restrizioni di diritto pubblico della proprietà che riguardano un determinato fondo.

A livello federale il Catasto RDPP riflette la strategia per la geoinformazione della Confederazione, che raccomanda una migliore disponibilità di geoinformazioni, in modo da facilitare la cooperazione della popolazione nell'ambito delle decisioni politiche e di importanti sviluppi della società di uno Stato moderno. Esso si inserisce inoltre in piena misura nell'ottica del progetto di e-government della Confederazione, che mira a strutturare in modo più efficiente e ad avvicinare il cittadino alle procedure amministrative.

1.2 Modo di procedere adottato nella realizzazione del Catasto RDPP

Nel corso del primo periodo strategico 2012–2015 il Catasto RDPP è stato introdotto presso otto Cantoni pilota (prima fase). Nel secondo periodo strategico 2016–2019 il Catasto RDPP verrà introdotto in modo capillare in tutta la Svizzera (seconda fase). I Cantoni coinvolti nella seconda fase si avvalgono in questo contesto delle esperienze maturate dai Cantoni pilota.

L'introduzione della seconda fase viene seguita attivamente dai «gruppi di supporto 2. fase», soggetti alla direzione dei Cantoni pilota, rispettivamente della Direzione federale delle misurazioni catastali (D+M). I gruppi di supporto sostengono i Cantoni della seconda fase nello sviluppo del Catasto RDPP e mettono a disposizione strumenti e mezzi ausiliari attraverso il manuale. Oltre ai gruppi di supporto, uno scambio regolare di informazioni tra i Cantoni pilota e con la Confederazione resta necessario per garantire l'auspicata armonizzazione.

1.3 Divisione dei compiti

Per quanto concerne la divisione dei compiti occorre distinguere tra organizzazione e dati.

1.3.1 Organizzazione

La direzione, l'alta vigilanza e il coordinamento vengono assicurati dall'Ufficio federale di topografia swisstopo. I Cantoni sono responsabili della direzione del Catasto RDPP.

Le responsabilità sono così attribuite:

- a livello federale
 - responsabilità strategica: Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)
 - responsabilità operativa, alta vigilanza e direzione: Ufficio federale di topografia swisstopo, D+M
- a livello intercantonale
 - responsabilità di coordinamento: Conferenza dei servizi cantonali del catasto (CadastreSuisse), in collaborazione con la Conferenza dei servizi cantonali per l'informazione geografica (CCGEO)
- a livello cantonale
 - responsabilità strategica: il servizio catastale responsabile del rispettivo Cantone
 - responsabilità operativa: il servizio catastale responsabile del rispettivo Cantone, in collaborazione con i servizi specialistici cantonali competenti

¹ RS 510.62

² RS 510.622.4

1.3.2 Dati

I servizi competenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni sono collettivamente responsabili dei dati che riguardano i temi del Catasto RDPP. Le responsabilità per il coordinamento delle attività e l'armonizzazione dei dati sono così attribuite:

- a livello federale nonché tra la Confederazione e i Cantoni
 - responsabilità strategica: organo federale di coordinamento della geoinformazione (GCG)
 - responsabilità operativa: Ufficio federale di topografia swisstopo e il COSIG (Coordinazione, Servizi e Informazione Geografiche), in collaborazione con i servizi specialistici competenti
- a livello intercantonale
 - responsabilità di coordinamento: coordinamento intercantonale della geoinformazione (CIGEO)
- a livello cantonale
 - responsabilità di coordinamento: servizi specializzati SIG dei Cantoni

1.4 Valutazione

Il «Comitato di accompagnamento per il Catasto RDPP», istituito dall'Ufficio federale di topografia swisstopo secondo gli articoli 31 e 32 OCRDPP e posto sotto la direzione della D+M, verifica la necessità, la funzionalità, l'efficacia e l'economicità del Catasto entro sei anni dalla messa in esercizio del Catasto nel primo Comune della seconda fase del Catasto RDPP.

1.5 Finanziamento

Confederazione e Cantoni si ripartiscono le spese d'esercizio per il Catasto RDPP. La partecipazione ai costi della Confederazione è disciplinata all'interno dell'OCRDPP.

2 Aspetti generali del piano delle misure

2.1 Scopo del piano delle misure

Il Consiglio federale è responsabile della definizione della pianificazione a medio e lungo termine nel settore del Catasto RDPP. Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) emana, sentiti i Cantoni, la strategia per il Catasto RDPP. Sulla base della strategia e del piano delle misure disponibile i Cantoni redigono i loro piani di attuazione. Questi fungono da base per la stipulazione degli accordi di programma quadriennali tra il DDPS e il servizio catastale responsabile di ciascun Cantone.

Il presente piano delle misure contiene le misure relative alla strategia per il Catasto RDPP.

La strategia per il Catasto RDPP e il piano delle misure coincidono dal punto di vista temporale con il programma di legislatura del Consiglio federale. Essi sostituiscono la strategia e il piano delle misure per gli anni 2012–2015. Gli obiettivi 2012–2015 sono stati verificati e ripresi nella misura necessaria in forma aggiornata.




2.2 Basi giuridiche

La strategia per il Catasto RDPP rientra secondo l'articolo 19 OCRDPP nella sfera di competenza del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

Il piano delle misure si basa sulla strategia per il Catasto RDPP. Entrambi i documenti costituiscono la base per i Cantoni per poter elaborare i loro piani di attuazione che serviranno a loro volta da base per la stipulazione degli accordi di programma pluriennali previsti agli articoli 21 e 30 OCRDPP.

2.3 Cenni al piano delle misure

Le misure da adottare nell'ambito della strategia 2016–2019 sono assegnate alla Confederazione, ai Cantoni oppure a entrambi mediante l'utilizzo dei seguenti simboli.




Un elenco degli atti giuridici della Confederazione, dei documenti importanti e delle abbreviazioni è contenuto nell'allegato.

Salvo diversa indicazione relativa alla scadenza, le misure devono essere attuate entro la fine del 2019.

3 Piano di attuazione generale

Il catasto RDPP viene introdotto in due tappe. Durante il periodo di legislatura 2012–2015, il Catasto è stato introdotto in otto Cantoni, rispettivamente in parti di essi, nell'ambito di un progetto pilota. I Cantoni BE, NE, NW, TG e ZH hanno messo in esercizio il proprio Catasto RDPP il 24 gennaio 2014, rispettivamente, nel caso di OW, il 9 luglio 2014. Il Cantone di JU è seguito alla fine di ottobre del 2014, il Cantone di GE nel giugno del 2015.

L'avvio della seconda fase coincide con il periodo di legislatura 2016–2019. Durante questa fase ed entro la fine del 2019 tutti i Cantoni costituiranno il proprio Catasto RDPP, per cui quest'ultimo sarà operativo in modo capillare su tutto il territorio svizzero a partire dal 1° gennaio 2020. Al più tardi sei anni dopo la messa in esercizio del Catasto nel primo Comune della seconda fase, ossia entro il 2022, il Comitato di accompagnamento redigerà un rapporto di valutazione all'attenzione del Parlamento.



Legenda: pietre miliari

- | | | | | | |
|---|------------|--|---|------------|---|
| 1 | 01.07.2008 | Messa in vigore LGI e OGI da parte del Consiglio federale | 5 | 01.01.2014 | Il Catasto RDPP è in esercizio nei Cantoni della 1. fase |
| 2 | 01.10.2009 | Messa in vigore OCRDPP da parte del Consiglio federale | 6 | 31.12.2015 | Rapporto dell'organo di accompagnamento sull'analisi del primo anno di esercizio completo della 1. fase |
| 3 | 31.12.2011 | Il DDPS nomina tra le candidature ricevute i Cantoni che introducono il Catasto RDPP nella 1. fase | 7 | 01.01.2020 | Il Catasto RDPP è in esercizio in tutti i Cantoni |
| 4 | 31.12.2012 | I Cantoni emanano le prescrizioni esecutive necessarie per l'introduzione della 1. fase | 8 | 31.12.2021 | Il rapporto di valutazione all'attenzione del Parlamento è stato redatto |

4 Misure relative agli obiettivi strategici

4.1 Organizzazione e coordinamento

Vengono riportate qui le misure che derivano dai capitoli «Organizzazione e coordinamento» e «Divisione dei compiti» della Strategia per il Catasto RDPP 2016–2019.

4.1.1 A livello di Confederazione

Occorre distinguere a questo proposito tra il coordinamento dei compiti da svolgere in vista dell'organizzazione e dell'esercizio del Catasto RDPP e il coordinamento dei compiti relativi alle stesse restrizioni di diritto pubblico (dati).

La direzione, l'orientamento strategico e l'alta vigilanza sul Catasto RDPP rientrano nelle competenze della Confederazione. Questi compiti nonché la responsabilità per l'istituzione del Catasto vengono assunti dalla D+M.

I servizi competenti della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni sono responsabili dei dati stessi. A livello federale, il coordinamento delle attività e l'armonizzazione dei modelli di dati spetta all'organo federale di coordinamento della geoinformazione (GCG). All'interno dell'Ufficio federale di topografia swisstopo questa competenza rientra nella divisione Coordinazione, Servizi e Informazione Geografica (COSIG).



La D+M esercita l'alta vigilanza sul Catasto RDPP ed è responsabile dell'attuazione della strategia della Confederazione.



La D+M svolge i compiti previsti dall'articolo 18 capoverso 2 OCRDPP (alta vigilanza, istruzioni, raccomandazioni, verifiche, strumenti di valutazione ecc.) e fa rapporto su di essi.

4.1.2 A livello cantonale

La direzione del Catasto RDPP compete al rispettivo Cantone. I Cantoni che non hanno preso parte al progetto pilota iniziano da subito con la costituzione e l'introduzione del proprio Catasto RDPP basandosi in questo contesto sulle esperienze maturate dai Cantoni pilota. Gli accordi di programma 2016–2019 vengono stipulati con tutti i Cantoni al più tardi all'inizio del 2016. Se necessario vengono stipulati accordi speciali annuali con i Cantoni. Tutti i Cantoni dovranno introdurre il Catasto RDPP in modo capillare entro la fine del 2019.

Dei dati stessi sono responsabili i servizi competenti dei Cantoni o dei Comuni. A livello cantonale il coordinamento delle attività compete al servizio catastale responsabile, l'armonizzazione dei modelli di dati ai servizi specializzati SIG dei Cantoni.



I Cantoni costituiscono il Catasto RDPP in modo capillare sul loro territorio cantonale.



I Cantoni predispongono le risorse di personale, tecniche, materiali e finanziarie per l'istituzione del Catasto RDPP.



I Cantoni aggiornano in via continuativa il piano delle scadenze per la costituzione capillare e puntuale del Catasto RDPP (p. es. numero di Comuni all'anno).



I Cantoni assicurano che a partire dall'introduzione del Catasto RDPP sia garantito il funzionamento regolare del Catasto RDPP nel proprio Cantone (verifica dei dati, esercizio del Catasto RDPP ecc.).

4.1.3 Direzione del Catasto RDPP

Lo scambio di esperienze tra la 1. e la 2. fase ha luogo principalmente attraverso i gruppi di supporto. A questo scopo sono stati costituiti i Gruppi di supporto «Ovest», «Centro» ed «Est», ciascuno dei quali è soggetto alla direzione di un Cantone pilota. L'attuale gruppo di lavoro Confederazione con i Cantoni pilota si è rivelato efficace e verrà portato avanti, ma sotto il nome di Gruppo di lavoro «Scambio di esperienze Confederazione–Cantoni pilota».



La D+M assicura che tutte le informazioni necessarie (basi giuridiche, istruzioni, modelli di dati ecc.) per la costituzione e l'esercizio del Catasto RDPP siano disponibili a livello centralizzato.



I «gruppi di supporto 2. tappa» si incontrano ogni due mesi per una riunione al fine di garantire il coordinamento e l'armonizzazione dei lavori di introduzione del Catasto RDPP. Queste riunioni sono dirette dai Cantoni pilota, rispettivamente dalla D+M. Oltre ai gruppi di supporto uno scambio regolare di informazioni tra i Cantoni pilota e con la Confederazione resta necessario per garantire l'auspicata armonizzazione. I Cantoni pilota vengono indennizzati attraverso il progetto prioritario «gruppo di supporto».



La D+M informa annualmente nell'ambito di un convegno, in collaborazione con le conferenze cantonali interessate, in merito allo stato di avanzamento e allo sviluppo del Catasto RDPP.



Tutti i servizi interessati della Confederazione nominano una persona di contatto per i gruppi di supporto costituiti nel 2015. Possono essere delegati unicamente impiegati federali.



Tutti i Cantoni eleggono un rappresentante come membro dei gruppi di supporto costituiti nel 2015. Possono essere delegati unicamente impiegati statali.

4.1.4 Comitato di accompagnamento per il Catasto RDPP

L'introduzione del Catasto RDPP costituisce un progetto estremamente complesso che esige un grande sforzo di coordinamento, sia sotto il profilo organizzativo che sotto quello tecnico. Per questo motivo, l'Ufficio federale di topografia swisstopo ha istituito un comitato di accompagnamento per la fase di attuazione, che dovrebbe durare circa dieci anni. Questo comitato di accompagnamento, diretto dalla D+M, coordina e segue l'introduzione del Catasto RDPP in tutti i Cantoni. Esso assicura che le informazioni ottenute durante la prima fase vengano messe a disposizione di tutti i Cantoni e dei partner interessati. All'occorrenza esso formula proposte di rielaborazione dell'OCRDP o del modello di riferimento. Dopo la conclusione dell'introduzione del Catasto RDPP a livello svizzero esso redige, all'attenzione del Parlamento, un rapporto sulla necessità, la funzionalità, l'efficacia e l'economicità del Catasto RDPP.

Questo comitato presenta la seguente composizione:

- quattro rappresentanti della Confederazione;
- quattro rappresentanti delle conferenze cantonali di esperti;
- due rappresentanti delle Città o dei Comuni.

All'occorrenza il comitato di accompagnamento può accogliere anche rappresentanti di altre organizzazioni. Questi ultimi non hanno tuttavia diritto di voto.



Il comitato di accompagnamento per il Catasto RDPP svolge i compiti specificati nel suo regolamento operativo.

Esso redige, entro sei anni dalla messa in esercizio del Catasto nel primo Comune della seconda fase, un rapporto sulla necessità, la funzionalità, l'efficacia e l'economicità del Catasto RDPP.

4.2 Basi giuridiche e prescrizioni

A livello di Confederazione e di Cantoni le basi giuridiche relative al Catasto RDPP devono essere eventualmente rielaborate sulla base delle informazioni ottenute nella fase pilota e delle esigenze della seconda fase. Si tratta inoltre di adeguare ove necessario le relative legislazioni specialistiche. Occorre puntare ad armonizzare il più possibile le basi giuridiche e le disposizioni a livello svizzero. Per realizzare l'introduzione del Catasto RDPP a livello svizzero entro il 2019 occorre mantenere il più possibile stabili le basi giuridiche e le disposizioni.

4.2.1 Basi giuridiche della Confederazione

Le basi giuridiche a livello di Confederazione sono più recenti e sufficienti per l'introduzione del Catasto RDPP. A partire dalle esperienze maturate durante la prima fase in otto Cantoni con sette progetti vengono operate modifiche puntuali delle basi giuridiche. In questo contesto l'attuazione delle modifiche è da prevedere dopo il 2019.



L'Ufficio federale di topografia swisstopo tiene un elenco delle modifiche, degli adeguamenti, delle integrazioni e delle rettifiche da apportare alle basi giuridiche della Confederazione.



L'OCRDP viene rivista sulla base delle esperienze maturate durante la fase pilota.
Obiettivo: entrata in vigore l'1.1.2018



L'allegato all'OGI viene rivisto sulla base delle esperienze maturate durante la fase pilota.
Obiettivo: entrata in vigore l'1.1.2018



La legislazione specialistica viene rielaborata ove necessario allo scopo di soddisfare i requisiti del Catasto RDPP.



I servizi specializzati della Confederazione supportano l'armonizzazione a livello svizzero delle norme di legge relative ai temi del Catasto RDPP di competenza dei Cantoni e dei Comuni.

4.2.2 Norme della Confederazione

L'Ufficio federale di topografia swisstopo ha definito un modello di riferimento interdisciplinare per i dati del Catasto RDPP che stabilisce la struttura minima per i modelli di dati. I geodati di base da predisporre, rappresentare e consegnare alla misurazione ufficiale nel riferimento planimetrico sono definiti nell'allegato all'ordinanza sulla geoinformazione (OGI).

I modelli di dati minimi, i relativi modelli di rappresentazione nonché le relative disposizioni sono stati definiti dai servizi specializzati della Confederazione. Le esperienze fatte nei Cantoni a questo riguardo vengono rilevate dall'Ufficio federale di topografia swisstopo; le modifiche vengono ordinate in funzione della loro priorità e quindi attuate.



La D+M tiene un elenco delle modifiche, degli adeguamenti, delle integrazioni e delle rettifiche da apportare al

- modello di riferimento,
- ai modelli di dati e di rappresentazione nonché alle
- disposizioni vigenti in materia di pubblicazione delle norme di legge e dei rinvii alle basi legali.

Se necessario essa avvia le revisioni dei rispettivi documenti.



L'Ufficio federale di topografia swisstopo emana all'occorrenza, d'intesa con gli uffici federali e i Cantoni, istruzioni relative al Catasto RDPP.

4.2.3 Basi giuridiche e prescrizioni cantonali

Entro i limiti stabiliti dalle direttive sovraordinate, i Cantoni sono liberi nella definizione delle basi giuridiche e delle norme per l'attuazione del Catasto RDPP a livello cantonale. Le basi giuridiche riflettono le circostanze cantonali e sono pertanto diverse. Per garantire a livello giuridico il Catasto RDPP a livello cantonale e consentire l'ulteriore sviluppo del Catasto RDPP ad esempio per mezzo di contenuti ulteriori a livello svizzero è necessario fissare fin d'ora alcuni parametri.



Prima dell'introduzione definitiva del Catasto RDPP i Cantoni emanano le basi giuridiche e le prescrizioni necessarie per la realizzazione del Catasto RDPP.



La legislazione specialistica verrà rielaborata ove necessario affinché i temi relativi al Catasto RDPP dei Cantoni possano soddisfare i requisiti del Catasto RDPP e il Catasto RDPP possa assumere, ove necessario, la funzione di organo di pubblicazione.

4.3 Strumenti di direzione

Il «Manuale del Catasto RDPP» è uno strumento di direzione della D+M all'attenzione degli specialisti e dei servizi specializzati interessati. Al suo interno vengono illustrati in modo trasparente compiti e responsabilità, il flusso d'informazione nonché le competenze e gli iter decisionali. Il «Manuale del Catasto RDPP» è pubblicamente accessibile su www.cadastre.ch/rdpp. Grazie ad esso i Cantoni hanno accesso in qualsiasi momento a informazioni aggiornate e vincolanti nonché alle basi giuridiche.



All'interno del manuale online la D+M mette a disposizione tutte le informazioni vincolanti per i servizi e gli specialisti responsabili del Catasto RDPP.

La D+M tiene aggiornato il «Manuale del Catasto RDPP» e lo sviluppa ulteriormente se necessario.



I Cantoni considerano il «Manuale del Catasto RDPP» come uno strumento di direzione e ne riconoscono il carattere vincolante.

4.4 Contenuto

Sino alla fine del 2019 il Catasto RDPP contiene tutti i 17 temi attuali del Catasto RDPP per tutta la Svizzera. Dalle esperienze maturate nella prima fase è emersa l'esigenza di aggiungere ulteriori temi del Catasto RDPP. A tale proposito occorre distinguere i casi seguenti:

- ulteriori temi del Catasto RDPP di competenza della Confederazione;
- ulteriori temi di diritto federale di competenza dei Cantoni o dei Comuni tenuto conto di determinati requisiti minimi;
- ulteriori temi di diritto cantonale di competenza del Cantone.

Tenuto conto delle regole comuni fissate, possono essere aggiunti ulteriori temi del Catasto RDPP che verranno implementati dopo il 2019. I Cantoni sono liberi di definire i temi del Catasto RDPP a livello cantonale. L'obiettivo sovraordinato resta in ogni caso il raggiungimento di una copertura capillare con i 17 temi.



Su incarico del GCG la COSIG assicura il coordinamento delle attività tra i servizi specialistici della Confederazione e l'armonizzazione dei modelli di dati per i dati di competenza della Confederazione.



Il GCG assicura in collaborazione con la COSIG che gli Uffici federali coinvolti mettano a disposizione i set di dati del Catasto RDPP di loro competenza in tempo utile.



La D+M chiarisce nell'ambito di uno studio l'ampliamento del modello di riferimento RDPP con dati in 3D e la relativa attuazione come prototipo.



Per la predisposizione dei temi mancanti, rispettivamente di nuovo inserimento del Catasto RDPP secondo il diritto federale di esclusiva competenza della Confederazione la D+M è tenuta a redigere, entro la fine del 2017, una tabella di marcia con priorità e requisiti minimi.



Fin dall'inizio i temi di diritto federale del Catasto RDPP di nuova introduzione e di competenza della Confederazione (p.es. linee a corrente forte) devono essere introdotti in modo capillare nei Catasti RDPP in tutta la Svizzera.



Per la predisposizione di nuovi temi da accogliere nel Catasto RDPP secondo il diritto federale o cantonale occorre definire, entro il 2018, i processi e le regole del gioco appropriati.



Sotto la direzione di un Cantone pilota, nell'ambito di uno studio condotto sotto forma di progetto prioritario vengono analizzate le possibilità di direzione di oggetti progettati del Catasto RDPP.



Sotto la direzione di un Cantone pilota, nell'ambito di uno studio condotto sotto forma di progetto prioritario dovrà essere esaminata e attuata in un prototipo l'introduzione di un identificatore univoco per ciascun oggetto del Catasto RDPP con le relative conseguenze.



La CIGEO assicura il coordinamento delle attività tra i Cantoni e i Comuni per i dati di diritto federale di competenza dei Cantoni e dei Comuni.



I dati dei temi relativi al Catasto RDPP (geodati, norme giuridiche e rinvii alle basi giuridiche) soddisfano i requisiti del Catasto RDPP.

4.5 Attuazione tecnica

I Cantoni sono fondamentalmente liberi nella definizione e nell'attuazione della soluzione tecnica prescelta. Per realizzare a livello federale le sinergie desiderate e rendere il Catasto RDPP facilmente accessibile e agevole agli utenti occorre tuttavia tenere conto di alcune prescrizioni. A livello federale rientrano in questo contesto soprattutto un'architettura di sistema generale, i modelli di dati e le definizioni di interfacce con i relativi processi.



A livello federale tutti i portali cantonali vengono interconnessi in modo che gli utenti possano ottenere tutte le informazioni rilevanti relative a un fondo attraverso un unico accesso www.cadastre.ch.



Gli strumenti di controllo messi a disposizione (checker) per poter verificare il rispetto dei modelli prescritti dalla Confederazione vengono continuamente verificati e adeguati.



Le prescrizioni tecniche vengono verificate ove necessario ed eventualmente adeguate.



Sotto la direzione di un Cantone pilota occorre elaborare, a titolo di progetto prioritario, un piano per l'integrazione del Catasto RDPP nell'infrastruttura nazionale di dati geografici (INDG) comprensivo dei costi e dei benefici.

4.6 Relazioni pubbliche

Affinché un nuovo servizio venga effettivamente utilizzato, come nel caso del Catasto RDPP, la sua esistenza deve essere nota. Il Catasto RDPP è perlopiù sconosciuto al grande pubblico, nell'economia e presso le amministrazioni non direttamente coinvolte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. Occorre pertanto compiere sforzi a tutti i livelli, con l'ausilio di mezzi idonei, per far conoscere più diffusamente questo nuovo strumento della misurazione ufficiale riguardante le restrizioni di diritto pubblico della proprietà.

Alcuni progetti con queste finalità possono essere finanziati attingendo alla quota dei contributi della Confederazione destinati a progetti prioritari (art. 20 cpv. 1 lett. a OCRDPP).

4.6.1 Aumento del grado di notorietà del Catasto RDPP



La D+M attua il piano di informazione.



Nel 2016 la D+M e i Cantoni elaborano un piano di marketing mirato ai diversi gruppi target per il pubblico e lo attuano congiuntamente. I gruppi target sono:

- il mercato immobiliare (società immobiliari, banche, assicurazioni)
- il settore dell'edilizia (architetti, progettisti generali, ingegneri edili, opere, servizi delle costruzioni)
- pianificatori del territorio e del paesaggio (urbanisti, servizi delle costruzioni)
- enti preposti alla difesa dell'ambiente (foreste, acque, terreno)
- privati (interessati agli immobili)



La D+M e i Cantoni si impegnano per aumentare il grado di notorietà del Catasto RDPP a tutti i livelli e con tutti i mezzi utili allo scopo.

- Pubblicazione di articoli specialistici per riviste specializzate (p. es. «cadastre», la rivista specializzata per il sistema catastale svizzero)
- Redazione/utilizzo di comunicati stampa
- Lancio di una campagna d'informazione nazionale a partire dal 2017

- Impiego dei vari mezzi di comunicazione (cfr. 4.6.2)



La D+M e i Cantoni redigono un glossario comune in relazione al Catasto RDPP, lo fanno integrare in TERMDAT e lo utilizzano. Una prima versione del glossario sarà disponibile entro la metà del 2016.

Questo aiuterà a conferire al Catasto RDPP e ai servizi in relazione con quest'ultimo una propria identità e a promuoverne così il grado di notorietà.

4.6.2 Mezzi di comunicazione

La D+M impiega in modo mirato diversi mezzi di comunicazione e li mette a disposizione dei servizi cantonali competenti per la tenuta del Catasto.

Mezzi di comunicazione impiegati dalla D+M e relativi destinatari:

Mezzi di comunicazione	Destinatari	Servizi cantonali competenti per la tenuta del Catasto	Specialisti	Grande pubblico
Circolari		X		
Epress		X		
Rivista specializzata «cadastre»		X	X	
Riviste specializzate (Geomatik Schweiz ecc.)		X	X	
www.cadastre.ch – Manuale del Catasto RDPP		X	X	
www.cadastre.ch – Parte generale		X	X	X
Opuscolo		X	X	X
Conferenze e presentazioni		X	X	X
Campagna d'informazione nazionale		X	X	X

La D+M impiega adeguatamente diversi mezzi di comunicazione e verifica periodicamente se questi soddisfano le esigenze.



In questo contesto viene utilizzato in modo più intensivo il portale Internet www.cadastre.ch – sia come importante piattaforma d'informazione per il sistema catastale svizzero che come strumento di direzione interattivo all'attenzione dei servizi cantonali competenti per la tenuta del Catasto (soprattutto il «Manuale del Catasto RDPP»).

La rivista specializzata «cadastre» mantiene il suo elevato livello di informazione. L'obiettivo è di pubblicare progressivamente sempre più informazioni relative alla costituzione del Catasto RDPP a livello svizzero e ai temi ad esso collegati.



Tutti i servizi coinvolti nella costituzione e nell'esercizio del Catasto RDPP sfruttano i mezzi di comunicazione disponibili. Essi sono invitati a partecipare attivamente alla sua configurazione e a pubblicare ad esempio articoli del loro ambito specialistico su riviste specializzate (come p. es. «cadastre»).



Il servizio cantonale responsabile per il Catasto fa pervenire ad altri servizi specializzati coinvolti nella costituzione del Catasto RDPP le informazioni necessarie in tempo utile.

4.7 Formazione di base e continua

4.7.1 Competenze nel settore della formazione di base e continua

Per poter affrontare in modo mirato questioni inerenti alla formazione di base e continua occorre chiarire le competenze. Occorre definire quali specialisti (responsabili del Catasto, dei processi e dei dati, produttori di dati, utenti) debbano essere formati da chi e come (diritto, processi, dati, sistema). Questo costituisce la base per tutte le ulteriori misure.



Tutti i servizi interessati dal Catasto RDPP chiariscono in modo esaustivo le competenze nelle questioni relative alla formazione di base e continua.



Sotto la direzione di un Cantone pilota nel 2016 verrà elaborato, nell'ambito di un progetto prioritario, un piano di formazione di base e continua per tutti i gruppi target (specialisti di tutti i livelli, fornitori di dati, centri di raccolta dati ecc.).

4.7.2 Formazione di base

Attualmente una formazione specifica relativa al Catasto RDPP esiste unicamente nel settore dei tecnici in geomatica (BIZ-Geo); questa offerta è peraltro aperta anche ad altri specialisti. Presso le scuole universitarie professionali di Yverdon e Muttenz si svolgono delle formazioni introduttive sull'argomento. La D+M è tenuta a stringere opportune relazioni con i Politecnici, le scuole universitarie professionali e le istituzioni di formazione professionale allo scopo di garantire e sviluppare ulteriormente un'opportuna trasmissione di conoscenze nell'ambito dei corsi di studi esistenti di progettistica, architettura, geomatica e sistemi di informazione del territorio.



La D+M intrattiene contatti con le istituzioni di formazione nelle materie di geomatica, progettistica, edilizia, protezione dell'ambiente, diritto e sistemi di informazione del territorio per garantire una formazione nel settore del Catasto RDPP.

4.7.3 Formazione continua

Poiché quello del Catasto RDPP è un settore specialistico e relativamente nuovo, è importante che gli specialisti che operano al suo interno beneficino di opportune offerte di formazione continua. Gli specialisti che dispongono già di un'esperienza in questo campo – in particolare quelli dei Cantoni che hanno preso parte alla prima fase – devono poter diffondere le loro conoscenze ed esperienze. Alcuni progetti con questo orientamento possono essere finanziati attingendo alla quota dei contributi della Confederazione destinati a progetti prioritari (art. 20 cpv. 1 lett. a OCRDPP).



La D+M intrattiene contatti con le istituzioni di formazione nelle materie di geomatica, progettistica, edilizia, protezione dell'ambiente, diritto e sistemi di informazione del territorio per garantire una formazione continua nel settore del Catasto RDPP.



Ai servizi che si occupano del Catasto RDPP è richiesta una partecipazione attiva alla formazione continua, sia dei propri collaboratori che delle persone che dovranno collaborare con loro.

4.8 Cooperazioni e coordinamento con terzi

Per tenere conto dello stretto legame specialistico e organizzativo esistente tra il Catasto RDPP e la misurazione ufficiale, il dialogo strategico e la collaborazione tra il Catasto RDPP e la misurazione ufficiale devono essere mantenuti in essere come in passato.

Occorre inoltre istituzionalizzare i contatti con il registro fondiario e la misurazione ufficiale.



Possono essere istituiti portali e servizi attraverso i quali sarà possibile ottenere da un unico fornitore informazioni e servizi della misurazione ufficiale, del registro fondiario e del Catasto RDPP.



Lo scambio di informazioni e la collaborazione con l'UFRF verranno intensificati.

4.9 Finanziamento e accordi di programma

Si distingue tra:

- i costi di gestione del Catasto RDPP che rientrano nel compito comune e vengono sostenuti in parti uguali dalla Confederazione e dai Cantoni;
- i costi per progetti prioritari (ad esempio gli ulteriori sviluppi e gli studi rilevanti a livello nazionale) sostenuti dalla Confederazione e dai Cantoni;
- i costi per l'iscrizione e la tenuta a giorno delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà. Questi sono a carico dell'autorità o del servizio specialistico a cui compete la decisione. Essi non rientrano nel compito comune di tenuta del Catasto, ma fanno parte del compito specialistico.

I contributi della Confederazione sono specificati all'articolo 20 OCRDPP. I contributi della Confederazione durante l'introduzione del Catasto RDPP sono fissati all'articolo 29 OCRDPP.

Ogni quattro anni l'Assemblea federale stanziava mediante decreto federale un credito d'impegno per le indennità che la Confederazione assegna alla misurazione ufficiale (art. 2 cpv. 1 OFMU³). Ogni anno il credito di pagamento viene fissato nel quadro del preventivo. Oltre alla misurazione ufficiale, grazie a questi crediti viene finanziato anche il compito comune costituito dal Catasto RDPP⁴.

Gli accordi di programma vengono stipulati tra il DDPS e ciascun Cantone coinvolto (art. 39 cpv. 1 LGI, art. 21 OCRDPP). Nell'ambito di tali accordi vengono sanciti gli obiettivi e le attività della Confederazione e del Cantone, il controlling e la vigilanza finanziaria. Possono essere concordati e indennizzati di conseguenza obiettivi parziali per una durata più breve (ad esempio di un anno). La D+M e i Cantoni prendono i necessari accordi e si occupano dei lavori preparatori.



Nel 2016 la D+M esamina il coefficiente di ripartizione e avvia i necessari adeguamenti dell'OCRDPP.



La D+M mette a disposizione dei Cantoni un modello per il rapporto annuale sullo stato di attuazione degli obiettivi concordati e sull'impiego delle risorse finanziarie loro assegnate.



La D+M effettua controlli puntuali che si basano sull'esecuzione di singole misure secondo gli obiettivi definiti negli accordi di programma e negli accordi speciali nonché sull'impiego dei contributi assegnati.



La D+M e i Cantoni definiscono, nell'ambito di accordi speciali, i progetti prioritari, l'avanzamento dei lavori nonché l'entità dei contributi globali da assegnare.



I Cantoni fanno rapporto annualmente sullo stato di attuazione degli obiettivi concordati e sull'impiego delle risorse finanziarie assegnate loro. Dopo il primo anno di pieno esercizio il rapporto annuale sull'attuazione viene sostituito da un breve rapporto d'esercizio annuale.

³ Ordinanza dell'Assemblea federale sul finanziamento della misurazione ufficiale OFMU (RS 211.432.27)

⁴ Messaggio a sostegno di una legge sulla geoinformazione, capitolo 3.2.2, Foglio federale 06.077

5 Validità ed entrata in vigore

Il presente piano di misure si basa sulla Strategia per il Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (Catasto RDPP). Entra in vigore il 1° gennaio 2016 ed è valido per quattro anni.

Wabern,

Ufficio federale di topografia swisstopo
Il Direttore

sig. Dr. Fridolin Wicki

Allegato

Basi legali

Il presente piano di misure si basa sulla Strategia per il Catasto RDPP 2016–2019 nonché sui seguenti atti giuridici, disponibili su www.cadastre.ch/rdpp → Aspetti giuridici & pubblicazioni → [Atti giuridici](#):

LGI	Legge federale sulla geoinformazione, (legge sulla geoinformazione, RS 510.62)
OGI	Ordinanza federale sulla geoinformazione, (ordinanza sulla geoinformazione, RS 510.620)
OCRDPP	Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (RS 510.622.4)
OFMU	Ordinanza dell'Assemblea federale sul finanziamento della misurazione ufficiale (RS 211.432.27)
LSu	Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, RS 616.1)

Disposizioni concernenti il Catasto RDPP

Tutte le istruzioni rilevanti relative al Catasto RDPP possono essere consultate su www.cadastre.ch/rdpp → Aspetti giuridici & pubblicazioni → [Istruzioni](#)

Circolari relative al Catasto RDPP

Tutte le istruzioni, le direttive e le raccomandazioni vigenti relative al Catasto RDPP possono essere consultate su www.cadastre.ch/rdpp → Aspetti giuridici & pubblicazioni → [Circolari Catasto RDPP](#)

Ulteriori documenti di base relativi alla strategia

Tutti i documenti sono disponibili su www.cadastre.ch/rdpp → Strategia & conduzione → Strategia della Confederazione

Abbreviazioni

BE	Cantone di Berna
CadastreSuisse	Conferenza dei servizi cantonali del catasto. CadastreSuisse è un'altra Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA)
UFRF	Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario
eGov	Governo elettronico
GE	Cantone di Ginevra
CGC	Organo federale di coordinamento della geoinformazione
CIGEO	Coordinamento intercantonale della geoinformazione
JU	Canton Giura
CCGEO	Conferenza dei servizi cantonali di coordinamento dei geodati e i centri di competenza SIG
COSIG	Settore Coordinazione, Servizi e Informazione Geografica
NE	Cantone di Neuchâtel
INDG	Infrastruttura nazionale di dati geografici
NW	Cantone di Nidwaldo
Catasto RDPP	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà
OW	Cantone di Obwaldo
swisstopo	Ufficio federale di topografia
TERMDAT	Banca dati terminologica dell'Amministrazione federale svizzera
TG	Cantone di Turgovia
DDPS	Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
D+M	Direzione federale delle misurazioni catastali
ZH	Cantone di Zurigo